

N. 444 Oggetto: Approvazione del Codice di comportamento dei rappresentanti del Comune di Venezia nominati o designati in società, enti o istituzioni soggette a controllo da parte dell'Amministrazione Comunale e del Protocollo di legalità in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza da sottoscrivere con le società controllate.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e alle Società Partecipate;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 1999, n. 115 e successive modificazioni è stato approvato il "Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di Venezia presso società, enti, aziende ed istituzioni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 26 luglio 1999;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2013 è stato approvato il Regolamento sul sistema dei controlli interni del Comune di Venezia;
- la normativa in tema di nomine e di trasparenza degli amministratori è stata oggetto di due distinti decreti legislativi e precisamente: il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- è entrato in vigore il D.Lgs. n. 175 del 17 agosto 2016, recante "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*", avente ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;
- il nuovo Testo Unico opera un riordino della disciplina in materia di società pubbliche, incidendo su vari aspetti, fra i quali la governance, la gestione del personale, la razionalizzazione delle partecipazioni, il sistema dei controlli, ed introducendo anche disposizioni innovative sotto il profilo degli adempimenti, sia in capo alle pubbliche amministrazioni socie, sia in capo alle società;

Premesso inoltre che:

- con legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" veniva introdotto nel nostro ordinamento giuridico un complesso di norme che perseguono dichiaratamente l'obiettivo di assicurare una più efficace attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica

amministrazione, intervenendo in modo particolare e in chiave preventiva, con gli strumenti tipici del controllo amministrativo;

- la ratio sottesa alla nuova disciplina si identifica con la volontà di adottare strumenti volti a prevenire ed a reprimere con mezzi adeguati il fenomeno dilagante della corruzione e dell'illegalità nelle amministrazioni, in tutte le sue forme, comprese anche le ipotesi in cui si riscontri un abuso del potere affidato al funzionario pubblico utilizzato a fini privati;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, all'art. 2-bis stabilisce che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, in tema di trasparenza, si applica, in quanto compatibile, anche alle società in controllo pubblico così come definite dall'art. 2 del D.Lgs. 23 settembre 2016, n. 175;
- Il citato art. 2-bis del D.lgs. n. 33/2013, prevede altresì l'assoggettabilità alle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa anche per le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati, con una gradazione differente a seconda del possesso dei requisiti previsti dalla lettera c) del comma 2° e dal comma 3° dello stesso articolo;
- il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ad oggetto "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*", detta disposizioni, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali, di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici non territoriali e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
- la legge n. 190/2012 e successive integrazioni e modificazioni, individua l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) quale il soggetto che con funzioni consultive, di vigilanza e di controllo, ha il compito, tra gli altri, di analizzare le cause ed i fattori della corruzione e individuare gli interventi che ne possano favorire la prevenzione ed il contrasto e di redigere e approvare il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
- il vigente Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato in data 11 settembre 2013 con deliberazione n. 72 dell'allora autorità nazionale anticorruzione (Commissione per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni) e successivamente aggiornato ed integrato con la Determinazione n. 12 del 28.10.2015 e con la Deliberazione n. 831 del 03.08.2016;
- le amministrazioni pubbliche, le società controllate e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, ai sensi della citata legge n. 190/2012 sono tenuti ad adottare un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), sulla base delle indicazioni contenute nel PNA, che contenga un'analisi dei rischi di corruzione, le misure di prevenzione e le relative attività di controllo;

Considerato che:

- il Comune di Venezia con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 9 giugno 2016 ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2016-2018;
- il 9 gennaio 2012 è stato sottoscritto un protocollo di legalità tra le Prefetture del Veneto, l'Unione Province del Veneto, l'ANCI Veneto e la Regione del Veneto, ai

fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, così come modificato ed integrato in data 23 luglio 2014, anche alla luce dell'entrata in vigore della legge n. 190/2012;

- la stessa legge n. 190/2012 prevede, al comma 17 dell'articolo 1, la possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del patto d'integrità dà luogo all'esclusione della gara e alla risoluzione del contratto;
- ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge n. 190 del 2012, anche le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, in quanto stazioni appaltanti, possono prevedere negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara. Infine, l'art. 1, co. 20, della stessa legge 190, stabilisce che le disposizioni relative al ricorso all'arbitrato in materia di contratti pubblici si applichino anche alle controversie in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 ha approvato le *"Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*, con le quali stabilisce che le amministrazioni pubbliche partecipanti promuovono, in special modo nel caso in cui esse corrispondano all'ente forme di finanziamento a vario titolo riconosciute, l'adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e di trasparenza, diversamente calibrati e specificati in base alla tipologia di poteri, di vigilanza, di finanziamento o di nomina, che l'amministrazione esercita;
- il Consiglio Comunale con delibera n. 2 del 25 gennaio 2016 ha formulato principi e indirizzi generali per la stipula dei protocolli di legalità tra Comune e società ed enti controllati e partecipati;
- esiste già di fatto un controllo strategico da parte del Comune nei confronti delle proprie società ed enti partecipati e controllati e che il presente protocollo integra le disposizioni di cui agli artt. 24 e seguenti del regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28 febbraio 2013;
- la programmazione, il monitoraggio e la vigilanza non saranno necessariamente omogenei per tutte le tipologie di enti e quindi saranno diversamente calibrati in ragione dei diversi obblighi posti a carico di ciascuna categoria di enti dal legislatore e da eventuali atti di indirizzo, in base alle attività svolte dalle/dagli società/enti, alla tipologia di poteri, di vigilanza, di finanziamento o di nomina, che l'amministrazione esercita;
- nell'attuale quadro normativo non risulta presente una disciplina organica, in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, che

regoli gli obblighi, i rapporti, le forme di collaborazione e di controllo tra amministrazione controllante e società ed enti partecipati e controllati;

Ritenuto pertanto opportuno:

- alla luce di tale situazione, procedere da un lato a fornire agli amministratori e agli organi di controllo nominati o designati dal Comune di Venezia nelle società enti o istituzioni soggette a controllo da parte dell'amministrazione comunale o di sue società controllate criteri omogenei di condotta in modo da consentire agli stessi di svolgere il proprio incarico in un quadro organico di riferimento, nel rispetto della corporate governance del Comune di Venezia e in coerenza con l'interesse del Gruppo Città di Venezia tramite l'approvazione di un apposito Codice di Comportamento allegato sub 1 alla presente;
- dall'altro di utilizzare lo strumento del protocollo per realizzare ambiti di confronto più avanzati in maniera sinergica tra il Comune di Venezia e le proprie società ed enti controllati, al fine di definire reciproci obblighi, misure, attività, forme di relazione, controlli e monitoraggi in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza allegato sub 2 alla presente;

Rilevato che:

- in forza dell'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, Veritas S.p.A., società quotata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. p) (avendo emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati alla data del 31/12/2015), non risulta assoggettabile all'adozione del Protocollo di Legalità;
- rientrano pertanto al momento tra le società controllate in via diretta ed indiretta dal Comune di Venezia assoggettabili alla stipula del protocollo di legalità le seguenti società:

in via diretta:

- AMES S.p.A.
- AVM S.p.A.
- CMV S.p.A.
- Insula S.p.A.
- IVE S.r.l.
- Venis S.p.A.

in via indiretta:

- Actv S.p.A. (tramite AVM S.p.A.)
- PMV S.p.A. (tramite AVM S.p.A.)
- Vela S.p.A. (tramite AVM S.p.A.)
- Casinò di Venezia Gioco S.p.A. (tramite CMV S.p.A.)
- Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l (tramite Casinò di Venezia Gioco S.p.A.)
- MEI S.r.l. (tramite IVE S.r.l.)

- Vega S.c.a r.l. (tramite IVe S.r.l.)

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs. 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2013;

Visto il parere di regolarità tecnico - amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal Direttore della Direzione Finanziaria e dal Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria per quanto di competenza;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il *"Codice di comportamento dei rappresentanti del comune di venezia nominati o designati in società, enti o istituzioni soggette a controllo da parte dell'amministrazione comunale"* allegato sub 1 alla presente;
2. di approvare lo schema di *"Protocollo di legalità in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza"* allegato sub 2 alla presente;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Finanziaria - Settore Controllo Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni di adempiere a tutti gli atti di sua competenza, necessari e conseguenti all'approvazione del presente provvedimento;
4. di dare mandato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di sottoscrivere in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale i protocolli di legalità con le società controllate indicate nelle premesse;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Non vi sono oneri né diminuzioni di entrata a carico del Bilancio del Comune di Venezia derivanti dall'esecuzione del presente provvedimento.